
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Durata del giudizio: il rinvio dell'udienza di undici mesi, anche se riferibile al comportamento della parte e a questa imputabile, è irragionevole

In tema di durata ragionevole del giudizio, anche nel caso in cui il rinvio di un'udienza sia riferibile al comportamento della parte e a questa imputabile, il rinvio stesso non può, tuttavia, essere irragionevole; in particolare, un rinvio di undici mesi appare senz'altro eccessivo rispetto a quello che può essere stimato come ragionevole di tre mesi.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 15.1.2016, n. 636

...omissis...

che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dolendosi della applicazione fatta dalla Corte d'appello dei criteri per la determinazione della ragionevole durata del giudizio presupposto, rilevando in particolare come nel giudizio di appello non fosse ravvisabile alcun elemento di complessità, trattandosi di causa decidibile sul mero rilievo del mancato disconoscimento di una scrittura privata;

che, d'altra parte, la Corte d'appello avrebbe errato nel detrarre il rinvio determinato dall'adesione dei difensori alla astensione delle udienze proclamata dal Consiglio Nazionale Forense; rinvio comunque eccessivo perchè di undici mesi; così come la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare il rilievo della posta in gioco, errando comunque nel determinarla di media rilevanza, in considerazione del fatto che all'esito del giudizio egli è stato condannato al pagamento di una somma senz'altro elevata;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce "violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, per omesso esame circa la condotta delle autorità giudiziarie competenti", svolgendo una disamina minuziosa dello svolgimento del giudizio di appello e rilevando come la eccessiva durata dello stesso fosse addebitabile al malfunzionamento dell'Ufficio, essendosi svolte in un arco di circa sette anni solo sette udienze ed essendo occorsi oltre tre anni per la precisazione delle conclusioni;

che con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, par. 1, della CEDU e dell'art. 111 Cost., comma 1, censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui si è ritenuta ragionevole la durata di sette anni e sette mesi per un giudizio che aveva avuto una durata complessiva di undici anni, sei mesi e diciotto giorni, dalla quale avrebbero dovuto essere detratti unicamente cinque anni (tre anni per il giudizio di primo grado e due anni per quello di appello);

che il ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della evidente connessione, è solo parzialmente fondato;

che, con riferimento alla determinazione della durata, si deve ricordare che "in tema di diritto all'equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, per la valutazione della ragionevole durata del processo deve tenersi conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle cui sentenze, riguardanti l'interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi soltanto il valore di precedente, non sussistendo - nel quadro delle fonti meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano. Anche in tale prospettiva, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione - ovvero, la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell'autorità - così come la misura del segmento, all'interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all'apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un

apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione" (Cass. n. 24399 del 2009);

che, nella specie, la Corte d'appello ha detratto dalla durata complessiva del giudizio, accertata in dieci anni e sette mesi, undici mesi per il rinvio determinato dalla partecipazione dei difensori all'astensione dalle udienze, nonché un anno per la necessità di integrazione del contraddittorio e il periodo di stasi processuale (è dalla considerazione o no di tale segmento che discende la differente valutazione della parte in relazione alla durata del giudizio presupposto: dieci anni e sette mesi per la Corte d'appello; undici anni, sei mesi e diciotto giorni per il ricorrente);

che, nel mentre il ricorrente non svolge alcuna censura specifica in ordine alla detrazione del periodo di stasi processuale e di un anno per la integrazione del contraddittorio, le censure del ricorrente appaiono fondate quanto alla detrazione dell'intero segmento di undici mesi per il rinvio disposto a seguito dell'astensione degli avvocati dall'udienza e quanto alla determinazione della durata ragionevole del giudizio in sette anni e sette mesi;

che, escluso che l'astensione dalle udienze possa essere irrilevante ai fini della considerazione della durata ragionevole del giudizio (v., da ultimo, Cass. n. 7323 del 2015), ciò di cui la parte fondatamente si duole è la mancata considerazione di due istanze di anticipazione dell'udienza presentate dopo il rinvio della causa per astensione e comunque della eccessività del rinvio;

che sotto entrambi i profili considerati la censura appare meritevole di accoglimento, atteso che anche nel caso in cui il rinvio di un'udienza sia riferibile al comportamento della parte e a questa imputabile, il rinvio stesso non può, tuttavia, essere irragionevole; e, nella specie, un rinvio di undici mesi appare senz'altro eccessivo rispetto a quello che può essere stimato come ragionevole di tre mesi;

che, d'altra parte, la valutazione espressa dalla Corte d'appello in ordine alla durata ragionevole risulta del tutto carente di specifica motivazione, sicché anche su questo punto le censure del ricorrente si appalesano fondate;

che dunque, individuata la durata complessiva del giudizio presupposto in dieci anni e sette mesi, detratti i cinque anni di durata ragionevole, nonché un anno e tre mesi addebitabili alle parti, la durata irragionevole suscettibile di essere indennizzata è di quattro anni e quattro mesi;

che il ricorso, nei sensi ora indicati, deve essere quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato;

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2;

che, invero, accertata la durata irragionevole in quattro anni e quattro mesi, può procedersi alla liquidazione dell'indennizzo adottando il medesimo criterio utilizzato dalla Corte d'appello di 1.000,00 Euro per anno di ritardo, e quindi pervenire alla determinazione dell'indennizzo in Euro 4.350,00;

che il Ministero della giustizia deve quindi essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 4.350,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;

che, quanto alle spese, quelle di merito possono essere mantenute ferme nella misura già liquidata dalla n Corte d'appello, mentre le spese del giudizio di cassazione, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero della giustizia.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 4.350,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, ferme le statuizioni del decreto impugnato quanto alle spese; condanna, inoltre, il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida per l'intero in Euro 700,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

La Nuova Procedura Civile